

ETICA del VOLONTARIO...

Prima di tutto:

Prestare soccorso è un dovere del cittadino;

Prestare soccorso è un obbligo morale, medico-legale, deontologico;

Omissione di soccorso:

“Chiunque trovando un corpo umano che sia inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne avviso alle autorità”(art.593 C.P.)

Chi commette tale reato va incontro a :

sanzioni penali e pecuniarie proporzionate alla gravità dell’accaduto.

Nessuno è chiamato e tanto meno obbligato a intervenire su un evento se questo mette a rischio la propria incolumità o implica operazioni o applicazioni di tecniche per le quali non è adeguatamente addestrato.

Ognuno è chiamato quantomeno ad avvisare le autorità e a non abbandonare il luogo dell’accaduto fino all’arrivo di persona qualificato.

Ma noi siamo anche volontari...

Definizione di volontario:

Volontario è colui che presta la propria opera a titolo gratuito, in modo spontaneo, senza alcun vincolo contrattuale, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, assumendosi la responsabilità.(legge 266/91 art.2).

Il volontario CRI inoltre è tenuto a :

1. impegno al servizio;
2. rispetto dell’emblema e dei 7 principi fondamentali (umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, unità, volontarietà, universalità);
3. osservanza di disposizioni, ordini di servizio, protocolli operativi, regolamento nazionale VdS e dello statuto C.R.I.

Cosa fa il volontario C.R.I.?

Svolge servizi socio-sanitari quotidianamente e di condizioni di emergenza secondo attitudini, stato di necessità o priorità.

Come deve farlo:

1. senso di responsabilità,
2. senso del dovere,
3. senso dell’onore,
4. spirito di sacrificio,
5. buona educazione,
6. valore della lealtà e dell’esempio.

Cioè seguendo semplicemente i principi dell’etica del volontario in un ambito ancora più vasto che è quello dell’etica comportamentale:

- Saper essere: comportamento;
- Saper fare: addestramento.

Il soccorritore e la legge:

Che cos'è che distingue i volontari dai cittadini?:

Il ruolo giuridico: incaricato di pubblico servizio (chi a qualsiasi titolo presti un pubblico servizio di soccorso art.358 C.P.). *Pubblico servizio: disciplinato nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di quest'ultima.*

Incaricato di pubblico servizio di soccorso:

Doveri:

- obbligo di denuncia,
- obbligo di segreto professionale,
- obbligo d'intervento*,
- obbligo di discrezionalità (privacy).

Diritti:

- aggravante in caso di reato contro I.P.S.,
- essere tutelato dalla normativa vigente (626/94) in materia di sicurezza in ambienti lavorativi.

*Deve eseguire un soccorso attivo cioè specifico ed appropriato in relazione alla necessità, con il limite della non invasione delle attribuzioni professionali di medici e infermieri.

Qual'è il ruolo del VdS nel soccorso sanitario:

- Riconoscere e valutare i parametri vitali e le loro alterazioni principali,
- Eseguire manovre rianimatorie di base,
- Somministrare (secondo protocolli) ossigeno,
- Immobilizzare colonna, bacino e arti,
- Praticare un'emostasi,
- Medicare e proteggere temporaneamente le ferite,
- Assistere ad un parto di emergenza,
- Trasportare un paziente posizionandolo a seconda della presunta patologia,
- sottrarre un ferito o un malato da imminenti situazioni di pericolo.

Se qualcosa va storto?

Qualora il soccorso prestato risulti insufficienti od errato tale da determinare un aggravamento delle condizioni del paziente o la morte di quest'ultimo, il VdS può essere chiamato a rispondere dei reati di: Lesioni personali colpose, omicidio colposo;

- Colposo = evento causato da negligenza, imperizia, imprudenza;
- Negligenza = non adottare tutte le dovute cautele;
- Imperizia = non applicare tutte le conoscenze e le capacità di cui si presume;
- Imprudenza = agire con leggerezza e mancanza di attenzione.

Siamo sempre punibili?

In due casi:

- 1) stato di necessità (art.54C.P.): necessità di salvare sé od altri dal pericolo (non da lui causato volontariamente, né altrimenti evitabile) attuale di danno grave.
- 2) esercizio di diritto adempimento di dovere (art.51 C.P.): ...imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità (es.TSO).

Quando termina la nostra responsabilità?

1. In presenza di un medico,
2. con la consegna del paziente al medico o al personale sanitario di P.S.
3. se l'assistito firmando rifiuta il ricovero,
4. se il medico attesta per iscritto la non necessità del ricovero.

L'art. 32 della Costituzione sancisce che "la salute è un diritto fondamentale dell'individuo". Perché un individuo possa essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario (diagnostico o terapeutico) è necessario che egli manifesti chiaramente e validamente* la propria volontà di affidarsi a quelle cure.

* Che sia maggiorenne e capace di intendere e volere e che sia stato informato sul tipo di intervento e sulle sue modalità.

Ogni individuo può rifiutare il trattamento sanitario e quindi anche il trasporto in ambulanza. (sempre che sussistano le condizioni di cui sopra).

E in quel caso noi che facciamo?

Caricarlo con la forza ci renderebbe perseguibili per reato di violenza privata e/o sequestro di persona. Quindi occorre avvertire la C.O. e far firmare il soggetto al modulo di rifiuto dell'intervento.

Un tipico caso a rischio: "Le urgenze psichiatriche":

Laddove il paziente manifesti aggressività nei confronti di se stessa o degli altri, rifiuti qualsiasi aiuto o contatto, si chiuda in se stessa arrivando ad isolarsi dalla realtà che lo circonda.

Il soccorritore è tenuto a parlare con il paziente mantenendo in ogni momento un contatto visivo con quest'ultimo e a fargli capire di comprendere quanto dice, non lo deve spaventare in alcun modo, né litigarci o minacciarlo.

NON deve mai lasciarlo solo.

Nei casi più complicati chiamare le forze dell'ordine e avvisare la C.O. perché invii un medico.

Riassumendo:

Il volontario può essere chiamato a rispondere delle proprie azioni in ambito:

Penale: se viola norme del C.P.,

Civile: giacché ogni persona è tenuta al risarcimento di un danno che ha provocato,

Amministrativo: se danneggia l'organizzazione di cui fa parte,

Disciplinare: se viola norme interne all'associazione (Statuto e Regolamento).

Punibilità: negligenza, imperizia, imprudenza;

Non Punibilità: stato di necessità, forza maggiore.

Bisogno psicologico del paziente:

1. essere capito,
2. essere assecondato,
3. essere rassicurato,
4. essere tutelato,
5. essere informato.

Ricordiamolo: la persona che ha un incidente o si sottopone a un trattamento diagnostico o terapeutico versa in una condizione di disagio psicologico oltrechè fisico data l'incertezza sulle proprie condizioni e l'essere in "balia" di altre persone, spesso sconosciute.

ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO DEL SOCCORRITORE *(qualche consiglio...)*

- cerchiamo di essere o almeno apparire **CALMI**
 - evitiamo di dire cose banalmente **false** (es: *va tutto bene*)
 - facciamo sì che possa sempre **vederci in viso** (portiamoci al suo livello e non stiamo in ombra)
 - **presentiamoci** con nome e qualifica e chiediamogli il **permesso** per fare quello che facciamo
 - chiamiamolo col **suo nome** ma senza prenderci troppa confidenza
 - **non offendiamoci** per eventuali reazioni maleducate o negative
 - guadagnare anche un **contatto fisico** oltrechè visivo (fronte, mano...)
 - poniamo domande in modo **semplice e chiaro** e ascoltiamo fino in fondo le risposte
 - offriamoci di **avisare i parenti**
 - cerchiamo di **"distrarlo"** in attesa dei soccorsi o dell'arrivo in ospedale
 - tuteliamone sempre **la privacy e l'intimità fisica**
- **CORTESIA, EDUCAZIONE, PROFESSIONALITÀ**